

carceraria ha pertanto l'obbligo di offrire ai detenuti la possibilità del lavoro, che, anche per il nuovo ordinamento penitenziario, resta un dovere a carico del detenuto (sanzionato peraltro solo con misure disciplinari). E vale la pena di notare come su questa linea di pensiero si attestino da ultimo gli studi di Tranchina e Fassone contenuti nell'egregio volume su *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di Grevi, Zanichelli, 1981).

A quanto già osservato aggiungeremo che la prima parte del volume in esame è dedicata al lavoro, la seconda ai temi dell'assistenza e previdenza. Gli AA. non mancano di porre in luce le serie difficoltà applicative sorte, nella materia in esame, dopo l'entrata in vigore dell'Ordinamento del 1975. Scomparse quasi, per l'aumento dei costi, le lavorazioni in appalto, il lavoro in carcere è ora quasi esclusivamente svolto in economia. I risultati, anche per la prevalenza di attività non direttamente produttive (ad es., funzioni di scrivano, scopino, infermiere) non sono certo brillanti dal punto di vista economico e spesso non soddisfano anche sotto il profilo della formazione professionale e della finalità del reinserimento sociale. Completano l'analisi tavole statistiche sulle lavorazioni in atto presso i diversi istituti di pena, e sul numero dei lavoratori impegnati al 31 settembre 1979 (S.F.).

---

EMILIO R. PAPA, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17 maggio 1976 - 23 giugno 1978)*, Torino, Giappichelli.

La stabile presenza del terrorismo nel quadro dei riferimenti per l'analisi della vita sociale continua a stimolare la produzione di rapporti giornalistici e studi scientifici (fermi peraltro, nei diversi livelli di approfondimento, alla descrizione — forse necessariamente — parziale del fenomeno). Questo studio di Emilio R. Papa, docente di storia dei partiti nell'Università di Torino (di cui ricordiamo in tempi recenti un pregevole lavoro storico-politico su *Politica e magistratura*) si colloca a mezza via tra il rapporto di taglio giornalistico, e l'opera scientifica. Quanto al primo profilo il volume raccoglie infatti i più significativi documenti del processo ai capi storici delle Brigate rosse svoltosi a Torino dal maggio del 1976 al giugno del 1978; mentre sotto il profilo della critica alle istituzioni giuridiche e della valutazione di una adeguata risposta all'emergenza attuale, l'A. si occupa specificamente del tema della legittimità dell'autodifesa, prepotentemente venuto all'attenzione (non solo dei giuristi) proprio dal processo di Torino. C'è da aggiungere che Papa ha fatto parte del collegio dei difensori d'ufficio nominati agli imputati dopo la revoca del mandato ai difensori di fiducia (avv.ti Guiso, Di Giovanni, Arnaldi, Costa e Rosati), revoca che fu espressa da tutti gli imputati nella prima udienza dibattimentale. Sono largamente note le successive

vicende: su segnalazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino erano nominati dalla Corte d'assise alcuni difensori d'ufficio provocando l'immediata reazione sia sotto il profilo della mancata considerazione della specializzazione di alcuni avvocati in materia di diritto civile, che sotto quello della mancata considerazione da parte del Consiglio dei precedenti impegni professionali; e infine — come osserva l'A. — utilizzando un criterio « che poteva venir spiegato volgarmente come una patente di affinità ideologica, quanto meno relativa, tra difensori e imputati (vale a dire — sembra — che si erano prescelti difensori noti per l'appartenenza, o inclinazione politica, all'area della sinistra estrema). A questo punto la Corte d'assise intervenne prendendo in esame le richieste dei primi difensori d'ufficio sulla base, esclusivamente, della prova di effettivo impedimento professionale; ne vennero quindi esonerati alcuni e in sostituzione nominato il presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Fulvio Croce (per i difensori non giustificati fu disposta l'apertura del procedimento disciplinare). Il presidente avv. Croce, a sua volta, delegò per la difesa degli imputati otto componenti del Consiglio, con riserva di estendere la delega ad altri avvocati.

Alla data di questi due provvedimenti del 24 e del 25 maggio del 1976 possiamo considerare definita la posizione delle parti nella singolare contesa di cui il libro si occupa. Da parte degli imputati viene per la prima volta espresso in un processo quel rifiuto della « giustizia di regime » al quale ci hanno poi abituati le vicende — processuali e non — degli anni seguenti. Nel primo comunicato Br letto all'udienza del 17 maggio 1976 si rinvencono motivi ormai consueti per chi abbia seguito con qualche attenzione lo sviluppo del terrorismo di sinistra nelle particolarità del caso italiano: crisi del regime borghese ed esigenza di opporsi alla forza eversiva di quella « frazione del proletariato che già si muove sul terreno della distruzione dello Stato borghese »; rilievo della contraddizione strutturale del capitalismo, che impone la « manipolazione » del potenziale di violenza accumulato in ogni proletario « verso falsi obiettivi non pericolosi per la sopravvivenza del sistema »: in altri termini la realizzazione « di un rigido controllo sociale » e « con la distruzione di ogni resistenza proletaria e in particolare delle sue forme organizzate ». Da quest'ordine di premesse discende la valutazione dell'apparato giudiziario come organismo consapevolmente funzionale alla repressione: « questo tribunale — si legge ancora nel comunicato — ha un obiettivo ben più ambizioso della semplice criminalizzazione di alcuni militanti e della loro organizzazione. Esso intende colpire una tendenza storica, un programma strategico la lotta armata per il comunismo ». Seguiva a tali considerazioni l'avvertimento per tutti gli avvocati nominati difensori d'ufficio a rifiutare l'incarico per evitare d'essere considerati dal « movimento rivoluzionario » come « collaborazionisti di questo tribunale speciale », con ogni conseguente responsabilità.

La Corte d'assise, sotto il deciso impulso del presidente Guido Barbaro, ha affrontato nei due anni in cui si sviluppò il dibattito, fermato da molti rinvii e da lunghe sospensioni, un difficile cimento,

riuscendo a portare a termine il proprio compito. La lettura dei documenti contenuti nel libro di Papa stimola alcune riflessioni. Si è trattato di un dibattito normale, in cui cioè sono state concesse agli imputati quei diritti e quelle possibilità tradotte nell'ampio e libero sviluppo di una linea difensiva, per quanto anomala e gestita (in parte) in modo autonomo. In realtà — in questo e in altri processi — l'esercizio diretto della facoltà di difesa, mediante lettura di comunicati, interventi autorizzati o meno, interruzioni, da parte degli imputati è stato consapevolmente rivolto a porre in crisi il normale andamento del giudizio. Non è dato valutare con certezza se un tale atteggiamento sia da intendere su di un piano generale in coerenza con analisi a programma politici enunciati dai brigatisti; o se invece risenta prevalentemente di finalità pratiche immediate: quelle appunto (che del resto furono raggiunte) di bloccare per lungo tempo il processo. Deve invece meditarsi sul fatto che proprio in quei giorni nei commenti di alcuni osservatori, comincia a prendere sostanza l'idea dell'assoluta novità della situazione indotta dal terrorismo e della impossibilità di darvi risposta, anche in uno Stato informato ai principi della democrazia, se non con misure eccezionali. La stessa aspra polemica sulla compatibilità dell'autodifesa nel nostro sistema processuale trae le sue radici da moventi più lontani rispetto alla valutazione, strettamente tecnica, della recezione nell'ordinamento italiano della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) la quale, all'art. 6 « rivendica il diritto alla autodifesa come la forma più alta di esercizio del diritto di difesa, additandolo in prima posizione ».

Nel dare brevemente conto della posizione del terzo degli attori della polemica (l'Ordine degli avvocati di Torino, senza dubbio in ideale rappresentanza della nutrita classe professionale degli avvocati italiani) non si può essere completamente d'accordo con le conclusioni dell'A. il quale, se giustamente rileva nell'incapacità degli organismi politici, e tra i primi dei partiti, di fornire « una nuova logica di composizione degli elementi del consenso », la causa più importante del sorgere di movimenti che indicano nella violenza la sola praticabile proposta politica, nel caso che interessa sostiene anche non solo la giuridica legittimità, ma l'opportunità del ricorso alla autodifesa. Il ruolo cui furono costretti i difensori d'ufficio nel processo di Torino è stato certo disagiata, sia in rapporto all'ampiezza dei poteri normalmente spettanti al difensore (peraltro, in caso di nomina d'ufficio, in genere non esercitati) sia se messo in rapporto a serie questioni di dignità professionale e al problema su tutti emergente relativo alla stessa incolumità fisica dei difensori. Crediamo però che il rifiuto della difesa d'ufficio, anche se tecnicamente motivata, sia da collegare a quel sentimento dell'emergenza cui s'è fatto cenno, che già allora, dopo il sequestro di Sossi e dopo l'omicidio del procuratore generale Coco, cominciava a farsi strada. Consentire, per la prima volta, a imputati di gravi delitti, la facoltà di difendersi da soli avrebbe costituito un precedente asseverando l'incapacità del sistema di far fronte con mezzi normali a evenienze pure gravi, ma ben lungi — come i

brigatisti pretendevano — dal porre in crisi irreversibile il funzionamento delle istituzioni. Sul terreno della guerra psicologica e della propaganda il terrorismo avrebbe raggiunto un significativo successo. Per chi condivide questi rilievi risulterà chiaro che il tema « difesa tecnica d'ufficio-autodifesa », su cui l'A. lungamente si trattiene con toni di ironia talora forzata, si sovrappone alla questione principale: che esprime la necessità di reagire con gli ordinari strumenti processuali. La posizione del presidente Barbaro — che pure non mancò di denunciare con durezza la povertà degli strumenti materiali a disposizione della magistratura, nel perseguire, tuttavia, ostinatamente l'intento di portare a termine il giudizio, denota piena comprensione di questa importante esigenza (S. F.).

---

DOTTO LUIGI - *Elementi di ordinamento penitenziario*, Ed. Lagorio, Cairo Montenotte, 1979.

Il lavoro è frutto di un'intensa esperienza penitenziaria nonché di un'esperienza amministrativa maturata nei decenni di vita vissuti dall'Autore all'interno delle strutture e come direttore di una Scuola militare.

Un'opera che non ha particolari pretese di trattare in modo originale e critico una materia così complessa e delicata, ma che intende offrire il contenuto della legge 26 luglio 1975, n. 354 e quello del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 in modo molto semplice e chiaro e il più possibilmente accessibile soprattutto ad operatori penitenziari che cercano di informarsi in un campo così delicato soprattutto all'atto di un qualsiasi approccio con la realtà penitenziaria.

È, quindi, un lavoro tutto volto a dare la visione chiara di una materia e di una realtà spesso così complessa e così inestricabile.

È un manuale di facile consultazione che tratta con spiccata semplicità della religione, dell'istruzione, del lavoro, delle attività ricreative — che sono i principali elementi costitutivi del trattamento penitenziario — delle misure alternative alla detenzione, della magistratura di sorveglianza, del servizio sociale (Ignazio Sturniolo).